

**DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014**  
**355/2014/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN**  
**MATERIA DI INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 luglio 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (di seguito: TIT 2008-2011), approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 74/11;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, VIS 78/11.
- la deliberazione dell'Autorità 173/2014/S/EEL.

**FATTO**

1. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al

- 31 dicembre 2009, da parte di alcune imprese distributrici dell'energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione VIS 78/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti delle predette imprese, tra cui il Comune di Saracinesco – Azienda elettrica municipale (di seguito: Comune), procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi per il mancato rispetto dell'art. 8, comma 1, citato. In particolare al Comune è stata contestata, al 31 dicembre 2009, l'inosservanza in misura superiore al 50% della soglia del 65% prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW.
  3. Nel corso dell'istruttoria, il Comune ha depositato due memorie (prot. Autorità n. 23927 del 20 settembre 2011 e prot. Autorità n. 16750 del 7 maggio 2013), l'istanza di rinuncia all'audizione finale (prot. Autorità n. 5909 del 27 febbraio 2014) e due dichiarazioni] (prot. Autorità n. 10903 del 15 aprile 2014 e prot. Autorità n. 14272 del 21 maggio 2014).
  4. La Prefettura di Roma ha depositato una nota acquisita in data 4 giugno 2013 (prot. Autorità n. 20598).
  5. Con nota 26 febbraio 2013 (prot. Autorità n. 7794), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

6. L'art. 13, della direttiva 2006/32/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento, acqua calda) ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
7. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
  - inferiore o uguale a 55kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 65% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2009 (art. 8, comma 1, lett. a);
  - superiore a 55kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo relativi a clienti non domestici, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
8. Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese

distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011 prevede:

- in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate dal citato art. 8, comma 1, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
  - in caso di inadempienza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
9. Nell'ambito della determinazione dell'ammontare di perequazione misura per l'anno 2009, approvata con deliberazione ARG/elt 74/11, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2009, da parte del Comune di Saracinesco, della soglia di installazione dei misuratori elettronici prevista dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 292/06 in misura superiore al 50%. Segnatamente è emersa l'inadempienza del 50% (oltre la soglia del 50% rilevante ai soli fini dell'applicazione della penale) rispetto ai misuratori elettronici da installare presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile *inferiore o uguale* a 55kW (65% del numero totale dei punti di prelievo): presso i predetti punti di prelievo non risultava quindi installato alcun misuratore elettronico.

#### *ARGOMENTAZIONI DEL COMUNE DI SARACINESCO*

10. Con la nota 20 settembre 2011 il Comune di Saracinesco ha chiesto “*la sospensione e l'annullamento del procedimento sanzionatorio*” in considerazione dell'impegno “*all'immediata installazione dei misuratori elettronici [...] in adempimento della determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 52 del 19/09/2011*”. Al riguardo il Comune ha specificato di non aver potuto assumere prima l'impegno di spesa necessario per l'installazione dei misuratori elettronici “*per oggettiva mancanza di liquidità*”. Tali asserzioni sono state successivamente ribadite nella nota del 7 maggio 2013, con la quale il Comune ha attestato l'avvenuto acquisto dei misuratori elettronici e l'avvio dell'installazione dei dispositivi ed ha rinnovato la richiesta di annullamento del procedimento sanzionatorio.
11. L'asserita difficoltà economica e la volontà di cessare la condotta contestata, quali argomenti a sostegno dell'istanza presentata dal Comune, sono altresì ribadite dal Prefetto di Roma nella nota del 4 giugno 2013.
12. Successivamente il Comune ha depositato, dapprima il 16 aprile 2014, una nota attestante lo stato attuale dell'installazione dei misuratori elettronici acquistati e, in data 21 maggio 2014, ha presentato una dichiarazione attestante i prospetti economici riepilogativi dalla gestione del servizio elettrico nel periodo 2009-2013.

#### *VALUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DEL COMUNE DI SARACINESCO*

13. Le asserite difficoltà di ordine economico, come risultanti dalla dichiarazione da ultimo prodotta, non costituiscono circostanze tali da escludere la responsabilità del Comune per la violazione contestata. La difficile situazione finanziaria, le

perdite di esercizio e, quindi, la mancanza di fondi sufficienti per adempiere alla regolazione non costituiscono eventi imprevedibili ed irreparabili tali da giustificare una deroga al (o l'inesigibilità del) rispetto della prescritta tempistica di installazione dei misuratori.

14. Le dichiarazioni presentate, se possono attenuare la gravità delle contestazioni mosse all'avvio del procedimento, non ne smentiscono la fondatezza. Esse infatti evidenziano che la gestione del servizio elettrico da parte del Comune ha presentato negli anni 2009-2013 talune perdite di esercizio, ma mostrano altresì che, ad oggi, l'installazione dei misuratori deve ancora essere ultimata. Tuttavia, assume senz'altro rilievo, ai fini della quantificazione della sanzione, la circostanza che il Comune abbia installato n. 345 misuratori su un totale di 380 punti di prelievo: il che prova che la condotta contestata con VIS 78/11 è cessata, nonostante la documentata situazione economica negativa e benché la soglia d'obbligo per il 2011 debba ancora essere raggiunta.
15. Le ragioni addotte, infine, non sono neppure idonee a supportare l'istanza di annullamento d'ufficio presentata dal Comune e sostenuta dalla Prefettura, poiché non è ravvisabile né è allegata alcuna illegittimità del procedimento sanzionatorio, avviato doverosamente d'ufficio con la deliberazione VIS 78/11 sulla base dell'inadempimento agli obblighi regolatori accertato e non contestato.
16. Gli elementi sin qui acquisiti evidenziano, pertanto, la responsabilità del Comune in ordine alla violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011.
17. Considerato che il Comune ha attestato che l'installazione dei misuratori elettronici prescritti dalla regolazione non è stata ancora completata, permane altresì l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett. b), della deliberazione di avvio VIS 78/11.
18. Peraltro, è necessario individuare, ad esito di un separato procedimento, un meccanismo di riconoscimento dei costi del servizio di misura tale da riflettere l'inefficienza e l'inefficacia del servizio ove perdurasse l'inadempienza all'obbligo di installazione dei misuratori elettronici in bassa tensione di cui all'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 292/06.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

19. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
20. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune di Saracinesco ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò

consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione. A tal proposito e benché si tenga conto della cessazione della condotta contestata nonché della progressiva installazione dei misuratori d'obbligo, peraltro non ancora completata, rileva che l'inadempimento contestato si è protratto a lungo nel tempo.

21. Con riferimento *all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
22. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva che il Comune, nonostante le documentate difficoltà economiche, abbia progressivamente provveduto all'installazione dei misuratori, la cui mancata sostituzione le era stata originariamente contestata.
23. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato rilevante è pari nell'anno 2009 a euro 53.736,36.
24. Allo scopo di garantire la proporzionalità della sanzione irrogata, infine, rilevano le grave situazioni economiche documentate dal Comune

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Saracinesco – Azienda elettrica municipale, del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, TIT 2008-2011;
2. di prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, al Comune di Saracinesco, di adempiere, entro 300 (trecento) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alle prescrizioni regolamentari in materia di installazione dei misuratori elettronici che tuttora risultano non ottemperate;
3. di irrogare, al Comune di Saracinesco, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.500 (tremilacinquecento);
4. di ordinare, al Comune di Saracinesco, di pagare la sanzione di cui al precedente punto 3 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");

6. di ordinare, al Comune di Saracinesco, di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Saracinesco – Azienda elettrica municipale, Piazza Roma, n. 3, 00020 Saracinesco (RM) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*